



COMUNE DI MONTEMURRO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA TECNICA

Sportello Unico dell'Edilizia

C.F. 81000050765

fax 0971/753411

tel 0971/753010

Addì 17/02/2023

637 del 17-2-2023

• **MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Dipartimento Energia

Segreteria Capo Dipartimento

Via Cristoforo Colombo n°44

00147 ROMA

Pec : DIE@MASE.gov.it

DIE@pec.MITE.gov.it

Oggetto : Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n°28.

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067)

Richiesta interpretazione autentica.

L'art. 6, comma 9 bis di cui all'oggetto statuisce che :

Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti **((o porzioni))** di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici **((e alle relative opere connesse))** da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'[articolo 65, comma 1- quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale](#). Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152](#), e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152](#), per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla

dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. ((35))

E' pervenuta a quest'ufficio una richiesta P.A.S (Procedura Abilitativa Semplificata) per **la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 19.97 MWp e potenza di immissione pari a 16 MW e relative opere di connessione** da ubicare in territorio di questo Comune su terreni individuati, secondo il vigente Regolamento Urbanistico Comunale, in Zona "Extraurbana" (agricola).

Dette aree sono definite dalle Norme di Attuazione, allegate al vigente Regolamento Urbanistico, come aree territoriali riservate principalmente all'esercizio dell'agricoltura per quanto compatibile con la salvaguardia ed il ripristino dell'equilibrio idrogeologico e del Sistema Naturalistico Ambientale.

Il progetto prevede complessivamente n°1364 strutture di sostegno in acciaio al carbonio galvanizzato, costituite da 24 moduli ciascuna, per complessivi 32736 moduli. L'impianto, inoltre, sarà corredato da 13 cabine di campo, un cavidotto utente MT e opere di connessione e adeguamento della stazione elettrica di utenza esistente collegata in antenna a 150 Kv alla SE E-Distribuzione già esistente denominata "Friel Montemurro".

Illustrato il dato fattuale, gli scriventi Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e Segretario Comunale chiedono di conoscere per il caso in esame e, più in generale, per i casi simili, motivato parere sui quesiti che seguono :

1. L'assenza dei requisiti indicati al punto 3.2 delle "Linee Guida, Giugno 2022, in materia di Impianti agrivoltaici", (documento prodotto nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l'Energia), quali i beneficiari che realizzano il progetto : soggetto A - Impresa agricola singola o associata ; soggetto B – Associazione temporanea di imprese A.T.I. formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole, può, comunque consentire ad un soggetto di realizzare un impianto agrovoltaiico in zona agricola attraverso la procedura PAS di cui al D.Lgs. n°28/2011 ?
2. Per la realizzazione di impianti da realizzare in aree classificate idonee, ai sensi art. 20 del D.Lgs. n°199/2021, il limite **"(...) di potenza fino a 10 MW"** indicato al suindicato comma 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n°28/2011, per l'utilizzo della procedura PAS di cui al comma 1 del medesimo articolo, è da riferirsi ai soli impianti fotovoltaici oppure anche agli impianti agrovoltaiici, ponendo per questi ultimi la sola condizione di **"(...) non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ?**
3. Una centrale elettrica può essere intesa quale **"(...) aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale"** alla quale riferirsi per la misurazione della distanza di 3 chilometri di cui al comma 9 bis art. 6 del D.Lgs. n°28/2011, per la realizzazione di impianti in aree agricole classificate idonee ai sensi art.20 del D.Lgs. n°199/2021 ?

Il dato normativo statuisce che l'impianto agrovoltaiico debba essere ubicato a distanza di non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il progetto presentato del nuovo impianto agrovoltaiico non prende a riferimento le aree a destinazione di



COMUNE DI MONTEMURRO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA TECNICA

Sportello Unico dell'Edilizia

C.F. 81000050765

fax 0971/753411

tel 0971/753010

cui sopra, ma, assume quale area a destinazione industriale un immobile adibito a centrale elettrica. La suddetta centrale elettrica può farsi rientrare nell'alveo delle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ?

Al fine di una maggiore intelligibilità dell'istanza si allega rappresentazione della situazione fattuale sopradescritta (Elaborato 1.3 - Inquadramento Generale – Ortofoto e catastale circa la rispondenza dell'intervento alle previsioni di cui al comma 9-bis dell'art.6 del D.Lgs. n° 28/2011 – Solar Belt).

In attesa di un cortese riscontro della presente i sottoscritti formulano distinti saluti.

Il Segretario Comunale
(Dott. Gerardo LUONGO)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Arch. Roberto Schettini)



N.B. Per l'ipotesi in cui il quesito fosse stato inviato ad un ufficio non competente si chiede cortesemente di comunicare la P.E.C. e/o l'indirizzo dell'ufficio competente